




COMUNE DI COLLAZZONE

(Provincia di Perugia)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N°_27 DEL_22/08/2014_

Comune di
Collazzone



Collazzone - vista del borgo
Photo by Foto Perkolini

Indice

Art. 1 – Istituzione e composizione del tributo.....	3
Art. 2 – Oggetto.....	3
Art. 3 – Termini e modalità di dichiarazione	3
Art. 4 – Funzionario responsabile e accertamenti.....	4
Art. 5 – Accertamento con adesione.....	5
Art. 6 – Sanzioni e interessi.....	5
Art. 7 – Riscossione coattiva.....	6
Art. 8 – Somme di modesta entità (importi minimi).....	6
Art. 9 – Rimborsi.....	6
Art. 10 – Contenzioso.....	7
Art. 11 – Entrata in vigore	7

Art. 1 – Istituzione e composizione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e loro pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale nel Comune di Collazzone a norma dell'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto attiene alle disposizioni comuni nell'ordinamento dei tributi IMU, TASI e TARI, per i quali si applicano altresì i rispettivi regolamenti.
2. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari in vigore nell'ente.

Art. 3 – Termini e modalità di dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IMU e TASI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, mentre i termini e modalità di presentazione della dichiarazione TARI sono disciplinati nel Regolamento di applicazione relativo alla tassa medesima.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

Art. 7 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 8 – Somme di modesta entità (importi minimi)

1. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto, inteso separatamente per ciascun tributo di cui al comma 2 dell'articolo 1, sia inferiore ad euro 12,00 .

2. Non si procede all'accertamento e conseguentemente alla iscrizione a ruolo, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, qualora l'ammontare dovuto comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 16,53 (limite previsto per i tributi dal D.P.R. 129/1999), riconfermato dal comma 736, art.1, L. 147/2013, con decorrenza anno 2014.

Art. 9 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Collazzone, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.

2. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, così come stabilito nel vigente regolamento per la disciplina delle entrate tributarie del Comune di Collazzone.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 8 del presente regolamento.

Art. 10 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

